

Concorso dell'extraneus nella bancarotta: la prova del contributo

Dall'esclusione della qualifica di amministratore di fatto all'onere di motivazione analitica su parcelle professionali, operazioni dolose e riscontri alle dichiarazioni rese al curatore (Cassazione Penale, sentenza n. 22490 del 17 giugno 2026)

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 17 Giugno 2026 Lettura 14 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 14 ottobre 2026: La Cassazione Penale, con la sentenza n. 22490 del 17 giugno 2026 (letta in rapporto alle coeve sentenze n. 13748 del 15 aprile 2026 e n. 8615 del 4 marzo 2026), ridefinisce lo standard motivazionale richiesto quando il giudice d'appello esclude il ruolo di amministratore di fatto e riqualifica l'addebito in concorso del professionista estraneo nelle fattispecie di bancarotta distrattiva e da operazioni dolose.

Abstract (Italiano)

Il tema del **concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta** assume particolare rilievo processuale allorché il giudice di secondo grado escluda la qualifica di amministratore di fatto attribuita in primo grado a un professionista esterno. Commentando la sentenza della Cassazione Penale n. 22490 del 17 giugno 2026, il contributo esamina il divieto di conservare una **responsabilità da posizione** mediante il mero richiamo cumulativo agli addebiti originari. Viene approfondito l'onere di **motivazione analitica** sul contributo causale del ragioniere commercialista rispetto alle operazioni dolose di ricorso abusivo al credito e alle trentuno condotte distrattive, nonché la necessità di confutare il **contratto di consulenza** verificando la sproporzione delle parcelle e di vagliare secondo l'art. 192, comma 3, c.p.p. i **riscontri estrinseci** alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'amministratore di diritto.

Abstract (English)

Criminal liability of an outside participant in fraudulent bankruptcy requires a rigorous evidentiary standard whenever an appellate court rules out the status of de facto director originally attributed to an external accountant. Examining Supreme Court Criminal Division judgment no. 22490 of 17 June 2026 alongside recent 2026 case law, this article analyses the prohibition against maintaining

status-based liability after reclassifying the charge. Specifically, trial courts must demonstrate the causal contribution and subjective awareness for each fraudulent operation and asset dissipation, assess whether professional fees are disproportionate to actual services rendered under a consultancy agreement, and identify external corroboration under Article 192(3) of the Code of Criminal Procedure for co-defendants' statements recorded in the bankruptcy receiver's report.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Riqualificazione dell'addebito e frazionamento probatorio:** Esclusa in appello la qualifica di amministratore di fatto, il giudice non può confermare in blocco le imputazioni di bancarotta ma deve dimostrare lo specifico apporto causale e psicologico dell'estraneo su ogni singolo episodio.
- **Consulenza professionale e operazioni dolose:** Nel delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., il consiglio del professionista assume rilevanza concorsuale solo quando risulti decisivo per le scelte dell'amministratore e sia accompagnato dalla consapevolezza del rischio per il ceto creditorio.
- **Vaglio di congruità delle parcelle:** A fronte di un contratto di consulenza e di fatture professionali, la natura distrattiva dei compensi esige l'accertamento di una sproporzione tra quanto pattuito, quanto realizzato nell'interesse sociale e quanto effettivamente incassato.
- **Dichiarazioni al curatore e riscontri:** Le provalazioni eteroaccusatorie rese dall'amministratore di diritto coimputato al curatore fallimentare e trasfuse nella relazione ex art. 33 l. fall. soggiacciono alla regola di valutazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di reati fallimentari, qualora il giudice di merito escluda l'attribuibilità al professionista esterno della veste di amministratore di fatto e riqualifichi l'addebito a titolo di concorso dell'extraneus nei delitti di bancarotta impropria da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta per distrazione, è configurabile il vizio di motivazione ove la sentenza ometta di individuare gli specifici elementi probatori comprovanti l'effettivo e consapevole contributo causale fornito a ciascuna manipolazione contabile e a ogni singolo atto di depauperamento, mancando altresì di confutare l'affidabilità intrinseca del contratto di consulenza e delle parcelle prodotte dalla difesa sotto il profilo della sproporzione tra quanto pattuito, quanto realizzato nell'interesse sociale e

quanto introitato, nonché di indicare i riscontri estrinseci ex art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dal coimputato e trasfuse nella relazione ex art. 33 l. fall.

01. Introduzione: la sentenza della Cassazione Penale n. 22490/2026

La pronuncia della **Cassazione Penale, sentenza n. 22490 del 17 giugno 2026¹** interviene su uno snodo ricorrente nei processi per reati fallimentari: la ridefinizione dell'onere motivazionale quando l'imputazione muta dall'amministrazione di fatto al **concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta**. Nei giudizi aventi a oggetto dissesti societari complessi, il confine tra **gestione occulta dell'impresa** e assistenza tecnica prestata dal professionista esterno segna una netta cesura probatoria. Il passaggio dalla prima alla seconda qualificazione non costituisce una semplice attenuazione lessicale del rimprovero. Cambia l'intero **statuto dell'accertamento penale**.

Chi governa di fatto la società ai sensi dell'[art. 2639 c.c.](#) assume una **posizione di garanzia** assimilata a quella dell'amministratore formale e risponde, in via diretta, della complessiva conduzione aziendale e della **conservazione della garanzia patrimoniale**. Al contrario, il consulente contabile o fiscale che resti estraneo alla compagine gestoria risponde solo a titolo di **concorso eventuale ex art. 110 c.p.** nei reati propri dell'intraneo. Ne deriva l'impossibilità di traslare in modo automatico, sul piano della compartecipazione esterna, il **compendio indiziario cumulativo** costruito dalla pubblica accusa per sostenere la tesi della codirezione d'impresa.

La decisione in commento censura con fermezza la tentazione delle corti di merito di operare **riqualificazioni in appello** prive di una corrispondente verifica frazionata dei singoli addebiti. Quando il giudice di secondo grado esclude l'ingerenza gestoria continuativa ma tiene ferma la condanna per una pluralità di **condotte distrattive** e di operazioni dolose, il rischio di scivolare in una **responsabilità da posizione** diventa immediato. Il controllo di legittimità esige allora la dimostrazione puntuale dell'efficienza causale e della **consapevolezza soggettiva** del professionista su ciascun segmento commissivo contestato.

02. Dalla gestione di fatto al concorso eventuale: la vicenda processuale e il mutamento del titolo di responsabilità

La scansione processuale esaminata dalla **Cassazione Penale n. 22490/2026¹** illustra con chiarezza le distorsioni derivanti da una derubricazione incompleta del titolo di responsabilità. Il procedimento trae origine dal dissesto della **Freelance Promotions s.r.l.**, dichiarata fallita il 14 maggio 2020, nell'ambito del quale a un ragioniere commercialista erano stati originariamente contestati tre distinti addebiti nella veste di **amministratore di fatto**, in concorso con i gestori occulti della compagine sociale. Come già osservato sulle colonne di questa Rivista in tema di [indici sintomatici dell'amministratore di fatto nella bancarotta per distrazione](#), l'equiparazione al soggetto intraneo richiede la prova dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Con sentenza del 23 ottobre 2025, la **Corte d'appello di Roma**, riformando la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, aveva ridimensionato il quadro accusatorio su più fronti. I giudici di secondo grado avevano assolto l'imputato dal reato di cui al **capo c)** per non aver commesso il fatto e avevano dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti fiscali di falsa fatturazione contestati al **capo a)** perché estinti per intervenuta prescrizione. Quanto alla residua imputazione di cui al **capo b)**, la Corte territoriale aveva escluso che il professionista avesse rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, riqualficando tuttavia la sua condotta come **concorso esterno nel reato** e rideterminando la pena complessiva.

L'imputazione sub b) racchiudeva in realtà due segmenti strutturalmente eterogenei di **criminalità fallimentare**. Da un lato, si addebitava l'aver cagionato con dolo o per effetto di **operazioni dolose** il fallimento della società, mediante l'ottenimento di cinque finanziamenti per un importo complessivo di **500.000 euro** e di cinque fidi bancari dai quali residuava uno scoperto pari a **247.236 euro**, conseguiti dopo aver incrementato fittiziamente il volume d'affari attraverso operazioni commerciali simulate. Dall'altro lato, si contestavano **trentuno ipotesi distrattive** relative alle somme erogate dagli istituti di credito, restituite solo in minima parte e dirottate senza giustificazione causale in favore degli amministratori occulti, di svariate persone fisiche e giuridiche e dello stesso commercialista. Sul piano sistematico, un simile intreccio tra illeciti fiscali a monte e depauperamento patrimoniale a valle

richiama le problematiche già approfondite a proposito di [amministratore di fatto](#), [frode fiscale](#) e [bancarotta](#), ma con una differenza decisiva legata alla caduta della qualifica gestoria.

Qui si annida il salto logico censurato dal **Giudice di legittimità**. Una volta negata l'ingerenza gestoria del ragioniere nella conduzione della Freelance Promotions s.r.l., la Corte territoriale si era limitata a descriverlo genericamente quale **coadiutore dei coimputati** e ispiratore dell'operazione di gonfiamento del fatturato, confermando la sua responsabilità per l'intero compendio delle operazioni dolose e per tutte le **trentuno distrazioni**. L'imputazione concepita per l'amministratore di fatto veniva così riversata sul **concorrente estraneo** senza alcuna verifica analitica dei singoli episodi. La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche fondato su due precedenti sentenze di patteggiamento estinte ai sensi dell'art. 445, comma 3, c.p.p., e annulla la decisione con rinvio.

03. I presupposti del concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta e nelle operazioni dolose

3.1 — Efficienza causale dell'apporto esterno e percezione di somme prive di titolo nella bancarotta distrattiva

Per comprendere la portata demolitoria della **Cassazione Penale n. 22490/2026¹**, occorre muovere dalla distinzione strutturale tra le due fattispecie riunite nel capo di imputazione. Il primo versante riguarda il **concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta** patrimoniale per distrazione, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (oggi trasfuso senza soluzione di continuità nell'art. 322 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e richiamata per gli organi societari dall'art. 223, comma 1, l. fall. Poiché la fattispecie integra un **reato proprio dell'imprenditore** o dell'amministratore, la responsabilità del terzo estraneo ai sensi dell'art. 110 c.p. esige anzitutto l'accertamento dell'attività tipica di almeno un **soggetto intraneo**.

Sul piano materiale, la compartecipazione del soggetto esterno si configura soltanto qualora la sua condotta abbia spiegato una concreta **efficienza causale** rispetto alla sottrazione o alla dissipazione dei beni sociali. Tale contributo può manifestarsi anche nella condotta di chi **riceva somme di denaro** provenienti dalle casse della società poi fallita in assenza di un **valido titolo giustificativo**, purché risulti provata l'incidenza causale della sua azione sul verificarsi del singolo fatto distrattivo. Non basta,

dunque, che il professionista abbia curato gli **adempimenti contabili ordinari** dell'ente per renderlo corresponsabile dei prelievi effettuati in favore di terzi.

Altrettanto rigorosa è l'individuazione dell'**elemento soggettivo** richiesto in capo al concorrente estraneo. Il dolo consiste nella volontarietà del proprio apporto alla condotta dell'intraneo, unita alla consapevolezza della **qualifica soggettiva** di quest'ultimo e della circostanza che l'atto determina un **depauperamento del patrimonio sociale** ai danni dei creditori. Non è richiesta la specifica conoscenza dello **stato di dissesto** della società, circostanza che rileva piuttosto sul piano probatorio quale indice della rappresentazione della pericolosità dell'atto, ma resta indispensabile la prova che l'estraneo abbia voluto **coadiuvare l'imprenditore** nel frustrare le garanzie patrimoniali del ceto creditorio.

3.2 — Il contributo decisivo del consulente nella bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.

Ancora più delicata si presenta la verifica della responsabilità concorsuale del professionista rispetto al delitto di **bancarotta impropria da operazioni dolose**, punito dall'[art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.](#) (oggi art. 329, comma 2, lett. b, CCII). La norma incrimina gli amministratori che abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il **fallimento della società**. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'operazione dolosa contestata consisteva nell'artificiosa creazione di un **apparente volume d'affari** mediante l'emissione e l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, esibite agli istituti bancari per ottenere **finanziamenti e aperture di credito** non rimborsabili.

Quando l'accusa chiama a rispondere di tale fattispecie il **ragioniere commercialista** quale concorrente morale o materiale esterno, il vaglio sull'efficienza causale del suo apporto deve farsi stringente. La pronuncia in esame ribadisce che il contributo fornito mediante il **consiglio tecnico del professionista** assume rilevanza penale solo qualora risulti **decisivo per le scelte gestorie** dell'amministratore. Non ogni parere contabile o adempimento dichiarativo integra gli estremi del concorso eventuale. L'accusa deve provare che l'operazione pregiudizievole sia stata **concretamente determinata o agevolata** dall'intervento del consulente.

Sotto il profilo psicologico, la configurabilità del concorso nell'ipotesi di **cagionamento del dissesto** mediante operazioni dolose non postula che l'estraneo abbia agito con la specifica intenzione di arrecare un **danno ai creditori**. È tuttavia necessario accertare che il professionista fosse pienamente **consapevole del rischio** che le operazioni suggerite o attuate determinavano per le ragioni del ceto creditorio. Nella fattispecie concreta, la Corte d'appello aveva trascurato di spiegare come tale

consapevolezza potesse ritenersi provata a fronte della declaratoria di prescrizione per i **reati di falsa fatturazione** di cui al capo a), rispetto ai quali i destinatari delle fatture avevano persino **negato di conoscere il professionista**.

04. L'onere di motivazione rafforzata e il vaglio delle prove nel giudizio di merito

4.1 — La confutazione del contratto di consulenza e delle parcelle professionali a fronte di pagamenti sospetti

Dall'inquadramento sostanziale dei due titoli di reato discende il fulcro censorio della **Cassazione Penale n. 22490/2026¹** in merito alla tenuta logica della motivazione d'appello. La Corte territoriale aveva fondato il giudizio di colpevolezza del commercialista sul rilievo che egli avesse incamerato **considerevoli risorse liquide** provenienti dai conti correnti della società fallita e, sia pure in epoca non coincidente con l'arco temporale dell'imputazione, dal conto personale dell'**amministratore di diritto**. A fronte di tale dato finanziario, tuttavia, la difesa aveva tempestivamente allegato un **contratto di consulenza** e le relative parcelle professionali, volte a documentare la regolarità causale delle prestazioni contabili rese in favore della compagine.

Il giudice di secondo grado aveva superato la produzione documentale difensiva mediante **rilevi formali di genericità** espositiva delle fatture, ritenendo senz'altro provata la natura distrattiva dei flussi di denaro. La Suprema Corte stigmatizza tale scorciatoia argomentativa. Quando l'imputato estraneo oppone un **titolo negoziale formalmente valido** a giustificazione degli importi percepiti, il giudice di merito non può sottrarsi a una verifica sull'**affidabilità intrinseca del documento** e sulla reale esecuzione dell'incarico professionale.

« L'esclusione della qualifica di amministratore di fatto impone di sostituire la presunzione di coinvolgimento globale con la prova frazionata del contributo causale su ciascuna operazione e della sproporzione dei compensi professionali percepiti. »

In particolare, il parametro oggettivo indicato dal Collegio di legittimità per distinguere il pagamento di un compenso dovuto dalla **distrazione mascherata** risiede nella verifica di un'eventuale **sproporzione tra quanto pattuito** nel contratto di consulenza, quanto effettivamente realizzato nell'**interesse della società** e quanto introitato dal professionista a titolo di onorari. A ciò si aggiunge l'obbligo di confrontarsi con le **prove dichiarative a discarico**: nella specie, la sentenza impugnata aveva ignorato la circostanza che i destinatari della pluralità di fatture per operazioni inesistenti e gran parte dei **beneficiari delle somme distratte** avessero escluso qualunque rapporto o conoscenza con il commercialista.

4.2 — Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal coimputato al curatore fallimentare e il confronto con i precedenti del 2026

La sentenza n. 22490/2026 esamina inoltre il regime di valutazione delle dichiarazioni rese al **curatore fallimentare** dall'amministratore di diritto, ritenuto sin dal giudizio di primo grado una mera **testa di legno** priva di poteri gestori e proscioltto per non aver commesso il fatto. Quest'ultimo aveva riferito al curatore, facendone altresì oggetto di denuncia penale, di aver sottoscritto su richiesta del commercialista e di uno degli amministratori occulti interi **carnet di assegni in bianco** nonché ordini di bonifico e altri documenti bancari. La Corte d'appello aveva valorizzato tale propalazione senza tuttavia individuare i necessari **riscontri estrinseci**.

Il Supremo Collegio riafferma qui una regola di **garanzia processuale** essenziale: le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'[art. 33 l. fall.](#), qualora provengano da un soggetto indagato o imputato di **reato connesso o collegato** nel medesimo procedimento o in un procedimento separato, soggiacciono integralmente al canone valutativo dell'[art. 192, comma 3, c.p.p.](#) A giudizio di chi scrive, tale precisazione impedisce che la **natura documentale della relazione** del curatore diventi un veicolo per aggirare lo statuto della chiamata in correità,

esigendo la ricerca di elementi probatori esterni idonei a confermare l'**attendibilità specifica del dichiarante** in relazione a ciascun episodio attribuito al professionista.

La coerenza sistematica di questo indirizzo risalta con nettezza se si pone la decisione in commento a confronto con due coeve pronunce sul **concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta**, nelle quali la Suprema Corte ha invece confermato le condanne di merito proprio perché sorrette da un accertamento analitico della **sproporzione causale** e degli indici di fraudolenza. Nella **Cassazione Penale, sentenza n. 13748 del 15 aprile 2026²**, relativa al fallimento della 77 Group s.r.l., è stata confermata la responsabilità della moglie dell'amministratore unico che aveva messo a disposizione il proprio **conto corrente personale** (con delega ad operare in favore del coniuge) per farvi confluire **78.337 euro** sottratti alle casse sociali, oltre a impiegare un assegno circolare di **8.500 euro** per l'acquisto di un'autovettura Mercedes R. In quel giudizio, la tesi difensiva secondo cui gli accrediti remuneravano il lavoro prestato dalla donna tra il 2011 e il 2016 era stata puntualmente smentita ricostruendo le **spettanze lavorative** in soli **27.038 euro** per il periodo dal settembre 2016 all'8 febbraio 2018, accertando tramite i testi escussi il carattere saltuario e nebuloso della prestazione presso l'hotel e riscontrando l'intestazione all'imputata di due motoveicoli e dell'**abitazione familiare** pagati con fondi sociali.

Un'analogha completezza istruttoria contraddistingue la **Cassazione Penale, sentenza n. 8615 del 4 marzo 2026³**, concernente il fallimento della Sibor s.r.l., società gestrice del parco acquatico Acquapiper. Qui l'imputato, figlio dell'amministratrice della fallita e socio-amministratore al **50% della Aries s.r.l.**, era stato assolto in appello per le distrazioni pari a **818.617,35 euro** e per la bancarotta documentale, ma condannato quale concorrente estraneo per aver stipulato nelle annualità 2010 e 2011 **contratti di affidamento dei servizi** casse e ristoro che riconoscevano ad Aries s.r.l. percentuali del **10% e del 20%** su un fatturato complessivo di **1.437.159,41 euro**, lasciando tuttavia a carico della concedente tutti i costi di personale, locali e mezzi, oltre a ricevere bonifici e assegni privi di causa per **82.838 euro**. I giudici di merito avevano ancorato la prova del dolo a precisi **indici di fraudolenza**: la radicale difformità rispetto all'affitto d'azienda autorizzato dal giudice dell'esecuzione con altra società (Giava Resort) e la concomitanza con l'**esecuzione forzata promossa da Unicredit**.

Sentenza / Autorità	Esito e Fattispecie	Criterio di Verifica del Titolo Giustificativo
Cassazione Penale, 17 giugno 2026, n. 22490	Annullamento con rinvio	Escluso il ruolo di amministratore di fatto del commercialista, è viziata la motivazione che non verifica la sproporzione tra compensi pattuiti, attività svolta e onorari incassati e omette i riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p. alle accuse del coimputato rese al curatore.
Cassazione Penale, 15 aprile 2026, n. 13748	Ridetto del ricorso	Confermata la condanna della coniuge dell'amministratore: la causale retributiva è smentita dal divario contabile tra spettanze maturate (27.038 euro) e somme transitate sul conto personale (78.337 euro) oltre all'acquisto di auto (8.500 euro), moto e abitazione con fondi sociali.
Cassazione Penale, 4 marzo 2026, n. 8615	Ridetto del ricorso	Confermata la condanna dell'amministratore della controparte (figlio della gestrice della fallita): i contratti di appalto servizi (10% e 20% su 1.437.159,41 euro) lasciavano tutti i costi alla fallita in pendenza di pignoramento bancario, oltre a prelievi sine titolo di 82.838 euro.

4.3 — Come impostare la difesa del professionista accusato di concorso esterno nella bancarotta?

Per difendere il professionista accusato quale **concorrente estraneo nella bancarotta**, occorre pretendere il frazionamento dell'imputazione per singoli episodi, documentare con **contratto scritto e parcelle analitiche** la congruità dei compensi rispetto all'attività svolta nell'interesse sociale ed eccepire il difetto di **riscontri individualizzanti ex art. 192, comma 3, c.p.p.** sulle dichiarazioni dei coimputati riportate dal curatore.

Sul terreno del **riparto dell'onere probatorio** e delle eccezioni opponibili nel giudizio di merito, il confronto tra le tre pronunce del 2026 consente di tracciare un netto *distinguishing* applicativo. La regola di rigore enunciata nella vicenda del commercialista non giova all'estraneo qualora il titolo negoziale opposto risulti **intrinsecamente privo di causa economica** per la fallita (come nei contratti d'appalto che lasciano tutti i fattori produttivi a carico della concedente pignorata) o quando l'entità degli accrediti ricevuti ecceda in misura macroscopica il **credito lavorativo astrattamente maturato**, accompagnandosi all'acquisto di beni personali con provvista sociale.

Diversamente, quando il consulente contabile ha percepito onorari nell'ambito di un mandato professionale continuativo, la difesa ha l'onere di allegare non soltanto la **lettera d'incarico e le fatture**, ma anche gli elaborati contabili, i bilanci depositati, le dichiarazioni trasmesse e la corrispondenza con gli organi societari. Una simile **allegazione documentale specifica** attiva in capo al giudice di merito l'obbligo di motivazione rafforzata sulla **sproporzione quantitativa e funzionale** degli emolumenti, rendendo censurabile per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ogni liquidazione sommaria per presunta genericità delle parcelle. Del pari, qualora la sentenza di primo grado abbia assolto il professionista da alcuni segmenti (come la bancarotta documentale o la falsa fatturazione), il difensore deve far valere la **scissione logica dei contributi** per contrastare ogni automatismo traslativo sulle residue ipotesi distrattive.

Vaglio delle dichiarazioni trasfuse nella relazione ex art. 33 l. fall.

La legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento della relazione del curatore fallimentare quale prova documentale non esonera il giudice dal distinguere i dati contabili oggettivi dalle dichiarazioni rese al curatore da soggetti coimputati o indagati in procedimento connesso: queste ultime non possono fondare la condanna del professionista estraneo se prive di riscontri estrinseci individualizzanti su ciascuna operazione contestata.

05. Conclusioni

L'itinerario argomentativo tracciato dalla **Cassazione Penale n. 22490/2026¹** restituisce rigore garantista all'accertamento del **concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta**. La decisione pone un argine netto alle riqualificazioni d'appello che, pur escludendo l'ingerenza gestoria propria dell'**amministratore di fatto**, lasciano sopravvivere un addebito cumulativo fondato sulla mera prossimità professionale del consulente agli organi occulti o formali della società fallita.

Posta a confronto con le coeve sentenze della **Cassazione Penale n. 13748/2026²** e della **Cassazione Penale n. 8615/2026³**, la pronuncia distingue tra **attività di consulenza lecita** e compartecipazione criminosa sulla base di una triplice verifica probatoria: l'individuazione dell'apporto causale specifico (e decisivo, nelle operazioni dolose) su ogni singolo episodio, la confutazione analitica della **congruità economica del titolo negoziale** opposto dalla difesa e il rigoroso rispetto

della regola di corroborazione prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p. per le **chiamate in correità** veicolate dalla relazione del curatore fallimentare.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Peculato: l'extraneus risponde sfruttando il possesso altrui (Diritto Penale)

Amministratore di fatto e bancarotta per distrazione: gli indici (Diritto Penale)

Sottrazione fraudolenta e sequestro: la mera detenzione non è condotta (Diritto Penale)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 33, 216 e 223](#) — Disciplina della relazione del curatore fallimentare, della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e dei fatti di bancarotta impropria da operazioni dolose

[Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 322 e 329](#) — Disposizioni penali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in continuità normativa con le fattispecie di bancarotta fraudolenta e impropria

[Codice penale, art. 110](#) — Disciplina generale del concorso eventuale di persone nel reato

[Codice di procedura penale, artt. 192, comma 3, 445, comma 3, e 606, comma 1, lett. e\)](#) — Regola di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato, effetti estintivi della sentenza di applicazione della pena su richiesta e sindacato sul vizio di motivazione

[Codice civile, art. 2639](#) — Estensione delle qualifiche soggettive all'amministratore di fatto

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Penale, sentenza 17 giugno 2026, n. 22490** — Annulla con rinvio la condanna del ragioniere commercialista riqualificata in appello da amministrazione di fatto a concorso dell'extraneus, affermando l'obbligo di motivare analiticamente il contributo causale su ogni operazione dolosa e sulle 31 distrazioni, di confutare il

contratto di consulenza e le parcelle verificandone l'eventuale sproporzione e di vagliare i riscontri estrinseci ex art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni del coimputato rese al curatore fallimentare. Esito: cassa con rinvio; Punto: § 1 Considerato in diritto.

2. **Cassazione Penale, sentenza 15 aprile 2026, n. 13748** — Rigetta il ricorso della coniuge dell'amministratore unico condannata quale concorrente estranea nella bancarotta distrattiva per aver messo a disposizione il proprio conto corrente personale su cui sono transitati 78.337 euro oltre a 8.500 euro per l'acquisto di un'autovettura, a fronte di spettanze lavorative ricostruite in soli 27.038 euro e dell'intestazione di beni mobili e immobili acquistati con fondi sociali. Esito: rigetta; Punto: §§ 1.1-1.3 Considerato in diritto.
3. **Cassazione Penale, sentenza 4 marzo 2026, n. 8615** — Rigetta il ricorso del socio e amministratore al 50% della società controparte, figlio dell'amministratrice della fallita, confermando la condanna a titolo di concorso dell'extraneus per la stipula di contratti di affidamento dei servizi casse e ristoro privi di vantaggio economico per la concedente in concomitanza con l'esecuzione forzata bancaria e per la ricezione sine titolo di 82.838 euro. Esito: rigetta; Punto: §§ 1-2 Considerato in diritto.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.